

**“Associazione Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Costruttivista APS”
(A.I.P.P.C. APS)**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista APS” in sigla **A.I.P.P.C. APS**, d’ora in poi SOLO A.I.P.P.C. che ha sede legale in Firenze.

Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L’associazione ha durata illimitata.

Opera ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche

Art. 2 - Oggetto

La A.I.P.P.C. è una Associazione senza fini di lucro che si propone di:

promuovere attività che portino ad un approfondimento e ad una diffusione dell’approccio Costruttivista in psicologia e psicoterapia,

promuovere il dibattito culturale e lo scambio di esperienze fra coloro che, pur all’interno di diversi orientamenti teorici, si riconoscono in questa comune matrice epistemologica.

L’associazione persegue tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore.

La A.I.P.P.C., in particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:

promozione e organizzazione di incontri, convegni, congressi, simposi e conferenze a carattere nazionale e internazionale;

attività di ricerca, editoriali, didattico-formative ed informative;

collaborazioni con altre Associazioni ed Enti che perseguano finalità congruenti alle proprie;

partecipazione a ogni iniziativa pertinente l’oggetto sociale.

riconoscimento a Scuole di Formazione in Psicoterapia, che ne facciano specifica richiesta al Presidente dell’Associazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento, a condizione che:

a) abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89;

b) operino all’interno dei criteri del Costruttivismo, indipendentemente dallo specifico orientamento teorico nella psicoterapia che utilizzano;

c) prevedano un iter formativo per i propri didatti incaricati della formazione professionale specifica in psicoterapia dei propri allievi che sia congruente con gli standard minimi della A.I.P.P.C. così come stabiliti nel Regolamento.

La A.I.P.P.C. riconosce (secondo le procedure previste dal Regolamento) la qualifica di **Formatore** ai propri Soci, che siano docenti di tali Scuole incaricati di insegnamenti teorici congruenti con l’ottica costruttivista e la qualifica di **Didatta** ai propri Soci Psicoterapeuti, che siano docenti di tali Scuole incaricati di insegnamenti professionalizzanti per la psicoterapia. I soci Formatori e Didatti mantengono tale qualifica fintanto che continuano a svolgere le relative funzioni di docenza presso Scuole, Centri o Corsi di Formazione riconosciuti dalla A.I.P.P.C.

Possono essere riconosciute anche Scuola di Formazione in Psicoterapia che siano in possesso dei soli requisiti previsti ai precedenti punti a) e b). In questo caso la qualifica di Socio Psicoterapeuta Didatta viene attribuita soltanto ai Soci Psicoterapeuti incaricati di insegnamenti professionalizzanti per la psicoterapia, al momento del riconoscimento della Scuola da parte della A.I.P.P.C. e che continuino a svolgere tale funzione presso Scuole o Centri di Formazione riconosciuti dalla A.I.P.P.C.

La A.I.P.P.C. può dare il proprio riconoscimento a Centri Clinici e/o di Ricerca e/o di Formazione in ambiti diversi dalla psicoterapia, che operino all’interno dell’ottica costruttivista e che ne facciano specifica richiesta al Presidente della Associazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Membri della Associazione

Sono previste tre classi di Soci: Ordinari, Psicoterapeuti e Onorari.

a) **Soci Ordinari**; coloro che, persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, interessati all’ottica Costruttivista nei suoi diversi aspetti teorici ed applicativi, siano stati ammessi come tali dal Comitato Direttivo;

b) **Soci Psicoterapeuti**, psicologi e medici, autorizzati dal rispettivo Ordine Professionale all’esercizio della psicoterapia, che utilizzino nella loro pratica clinica un’ottica costruttivista pur all’interno di diversi orientamenti teorici e siano stati ammessi come tali dal Comitato Direttivo;

c) **Soci Onorari**, coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze, in ambito nazionale o internazionale, nell’approccio Costruttivista.

L’acquisizione della qualifica di Socio comporta l’assunzione di tutti i diritti e i doveri derivanti dallo Statuto. Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, è tenuto al pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

Art. 4 - Modalità di ammissione

Le domande di ammissione alla A.I.P.P.C. devono essere indirizzate al Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento. Su di esse delibera il Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato direttivo, nel libro degli associati.

Il comitato direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci e perdita della qualifica di Socio

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per incarico del Comitato Direttivo e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (libro degli associati, registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo) con richiesta scritta al Presidente della A.I.P.P.C..

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato direttivo.

Il Socio perde la propria qualifica per: dimissioni, morosità, radiazione. In quest'ultimo caso la decisione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci in seguito a proposta motivata del Comitato Direttivo e dopo aver valutato le controdeduzioni del socio che si intende radiare e le sue difese durante la seduta stessa. La richiesta dell'attivazione della procedura di radiazione può essere documentalmente presentata al Comitato Direttivo da qualsiasi Socio.

Può essere radiato il socio che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Art. 6 - Organi Sociali

Sono Organi della A.I.P.P.C.: L'Assemblea, il Comitato Direttivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; si riunisce con cadenza annuale su convocazione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta inviata tramite email a ciascun socio, con almeno venti giorni di anticipo, contenente giorno, luogo, ora della prima e della seconda convocazione ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; è presieduta dal Presidente e verbalizzata dal Segretario. Le deliberazioni della Assemblea sono obbligatorie anche per i Soci dissenzienti o non intervenuti.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio in condizione di intervenire. Ogni Socio può essere latore di un massimo di due deleghe.

Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell'arco dello stesso anno, su richiesta di metà più uno dei Soci o della maggioranza del Comitato Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti devono specificare i punti che desiderano siano inseriti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Competenze della Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea: l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, le modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo, nonché dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, la definizione delle linee annuali di politica della Associazione, l'elezione e la revoca dei membri del Comitato Direttivo, la deliberazione sulle radiazioni proposte dal Comitato Direttivo e su ricorso sulla ammissione dei soci, la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione della Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 7 membri che durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per assicurare la continuità nella gestione della Associazione, il Presidente uscente se non riletto partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato Direttivo vengono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali sono redatti dal Segretario, devono essere approvati dal Comitato stesso, trascritti in apposito registro e firmati dal Segretario e da colui che ha presieduto la riunione.

Il Segretario, oltre alle competenze già definite nel presente Statuto, ha il compito di assicurare la continuità operativa della A.I.P.P.C. e di tenere aggiornato l'elenco dei Soci e delle relative qualifiche.

Il Tesoriere tiene i libri contabili della A.I.P.P.C., gestisce i mezzi finanziari seguendo le indicazioni del Comitato Direttivo e imposta gli schemi di bilancio.

Art. 10 - Competenze del Comitato Direttivo

Il comitato direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Comitato Direttivo:

1. definisce la proposta del programma di attività della A.I.P.P.C. per l'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea,
2. redige il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
3. determina l'ammontare delle quote sociali, la gestione delle spese e di eventuali finanziamenti,
4. attua le decisioni e le linee politiche decise dalla Assemblea e in tale ambito gestisce con pieni poteri le attività della A.I.P.P.C.,
5. delibera sull'ammissione di nuovi associati, sul riconoscimento di Scuole e Centri, sulle richieste di riconoscimento e patrocinio di iniziative culturali e formative e sulla proposta di nomina dei Soci Onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea,
6. delibera sulle dimissioni per morosità degli associati e sul ritiro del riconoscimento alle Scuole ed ai Centri ed istruisce eventuali pratiche necessarie per proporre all'Assemblea la radiazione di un Socio,
7. nomina eventuali Commissioni di Soci incaricandole di svolgere compiti specifici dei quali devono rendere conto al Comitato Direttivo stesso,
8. organizza i Congressi della A.I.P.P.C. assumendosene la responsabilità scientifica e definendone la sede; può cooptare altri Soci nel Comitato Scientifico del Congresso e può nominare un Comitato Organizzatore.
9. redige e approva il Regolamento dell'AIPPC e le sue eventuali modifiche.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi, sovrintende alle attività sociali dando esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo,

compiendo tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Mezzi Finanziari, patrimonio, bilancio di esercizio

I mezzi finanziari della A.I.P.P.C. derivano dalle quote associative, eventuali attivi dei Congressi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato da una Assemblea convocata specificamente per questo scopo. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.